



COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE N. 43 DEL 28/03/2025 DEL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere alla sottosezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025- 2027 di cui all' Art. 4, comma 1, Lett. C) del D.M. 24 giugno 2022 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025- 2027.

L'anno **2025**, il giorno 28 del mese di **marzo**, l'organo di revisione economico-finanziaria, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla sottosezione 3.3 del PIAO 2025/2027 , "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025 - 2027";

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.08 del 14.02.2025 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 27.02.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n.81 del 31.05.2024, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2023;

Richiamati in particolare:

- ☐ il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- ☐ l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la proposta di adozione del piano triennale dei fabbisogno di personale per il periodo 2025 – 2027 e il relativo piano occupazionale, prevedendo che

per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2025 – 2027, l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata e derivante dall'assunzione dei seguenti profili professionali a tempo indeterminato:

ANNO 2025

N. DIPENDENTI PREVISTI	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	COSTO EFFETTIVO ANNUO (ONERI ED IRAP INCLUSI)	TEMPI AVVIO PROCEDURA	NOTE
1	istruttore finanziario – Area degli istruttori (ex cat. C1)	P.T.	€ 17.000,00	2025	
1	istruttore tecnico – Area degli istruttori (ex cat. C1)	P.T.	17.000,00	2025	
SPESA ANNO 2025			€ 34.000,00		

La somma dell'incremento della spesa del personale comprensiva degli oneri e IRAP a carico dell'Ente, derivante dalle suddette assunzioni, è di **€ 34.000,00**

ANNO 2026

- da programmare in funzione delle capacità assunzionali da determinarsi con riferimento a tale annualità.

PRESO ATTO E RILEVATO

Che viene rispettato il vincolo di spesa complessiva per il personale, derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, determinato in **500.455.26 €**:

TABELLA E	
VALORE SOGLIA DI CUI AL DM 17 MARZO 2020 (calcolato sui dati del consuntivo 2023)	500.455.26 € (limite oneri inclusi ed IRAP esclusa)
SPESA DEL PERSONALE DI COMPARTO A CARICO DELL'ENTE (oneri inclusi al netto IRAP ai sensi dell'art. 2 del dm 17 marzo 2020). Personale di ruolo in servizio alla data di adozione del piano. Comprensiva di RETRIBUZIONE ACCESSORIA del PERSONALE NON TITOLARE di E.Q. (ex P.O.) e TRATTAMENTO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER N. 3 titolari di Incarico di E.Q. Compresa la spesa per il segretario comunale.	€ 431.247,59
SPESA PERSONALE DA ASSUMERE PER EFFETTO DEL PRESENTE PIANO (oneri inclusi ed IRAP esclusa)	€ 34.000,00
Totale spesa programmata	€ 465.247,59

VERIFICA RISPETTO VALORE SOGLIA SU BASE PLURIENNALE		
A	VALORE SOGLIA DI CUI AL DM 17 MARZO 2020	€ 500.455.26
B	TOTALE SPESA PROGRAMMATA + SPESA GIA' ASSUNTA	€ 465.247,59.
	VERIFICA VALORE SOGLIA DM 17 MARZO 2020 (A – B)	+ 35.207,67 (soglia rispettata)

Pertanto, la predetta spesa è così determinata:

Accertamenti entrate correnti - anno	
2021	2.079.270,75 €
2022	1.801.935,34 €
2023	2.300.093,00 €

Totale entrate correnti 2021- 2023	6.181.299,09 €
Media delle entrate correnti triennio 2020 - 2022	2.060.433,00€
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) es. 2023	206.895,00 €
Media delle entrate correnti triennio 2020 – 2022 al netto del FCDE	1.853.538,00 €
Percentuale di cui all'articolo 31 bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 per i comuni tra 2.000-2.999 abitanti (Tabella 1 D.L. 152/2021)	27,60

Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

In riferimento a tale calcolo e in considerazione della non reperibilità dei dati storici 2009 e triennio 2007/2009, si ritiene applicarsi l'orientamento (cfr. Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 1/2017; Sez. reg. contr. Lombardia n. 227/2011/PAR e n. 1/2015/PAR) incline a ritenere che, in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento, sia comunque possibile colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro. Mutuando questa impostazione, nell'ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa sostenuta nell'anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, si potrebbe ritenere funzionale consentire le assunzioni determinate dall'assoluta necessità di far fronte ad un servizio essenziale per l'ente (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 29/2012/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, delibera n. 149/2016/PAR).

Questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze eccezionali, costituirà, a sua volta, il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.

Il limite per l'assunzione di personale a tempo determinato da un'analisi della storicità della spesa di personale è fissato in € 32.000,00.

Nelle more delle assunzioni di personale di ruolo a tempo indeterminato la giunta comunale procede, per sopperire alle esigenze temporanee dell'Ente, ad autorizzare la stipula di convenzioni ex art. 23 del CCNL 16.11.2023 ovvero al conferimento di incarichi a scavalco ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Fabbisogno di Personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR e del PNC.

Si confermano le previsioni del piano triennale del fabbisogni di personale 2025 – 2027 come di seguito riportate:

“L'Ufficio personale è autorizzato a chiedere le risorse di cui all'articolo 31 bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 23 per il potenziamento amministrativo dei Comuni con meno di 5.000 abitanti coinvolti nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta richiesta potrà essere avanzata laddove siano riaperti i termini per ripresentare domanda tramite il portale Lavoropubblico.gov.it.

La predetta normativa prevede quanto segue:

“ (1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (...)

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”

Il limite quantificato in € 34.767,43 nella programmazione 2023/2025 è da intendersi confermato nonché fissato come limite complessivo per la spesa di personale – assumibile a tempo determinato per l'attuazione del PNRR e del PNC fino al 31.12.2026 - in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Nella quantificazione per l'assunzione di personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di cui al precedente paragrafo, il valore di € 34.767,43 è da intendersi aggiuntivo ad esso. L'ufficio del personale è inoltre autorizzato ad assumere, ai sensi del D.L. 80/2021, ogni figura professionale che si rendesse necessaria all'attuazione del PNRR finanziata interamente con risorse esterne e le cui spese – a norma del citato D.L. 80/2021 - avvengono in deroga alle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ed alla dotazione organica.

RISORSE ETEROFINANZIATE

Fabbisogno di Personale a tempo indeterminato per l'assunzione una unità per reclutamento personale politiche di coesione (CAP COE 2021/2027)

Risorse etero-finanziate non soggette a limite 1 Funzionario Tecnico/Contabile AREA FUNZIONARI (ex Istruttore direttivo cat. D) - tempo pieno FT Contributo Capacità per coesione.

CONSIDERATO CHE

- con delibera di Consiglio Comunale n.08 del 14.02.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 27.02.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n.81 del 31.05.2024, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2023;

ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

VISTI

I pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili di Servizi;

ACCERTO

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 – 2027 *rispettano* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di adozione del **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025- 2027**", **SOTTOSEZIONE 3.3, DEL Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025- 2027 di cui all'art.4, comma 1, Lett. C) del D.M. 24 giugno 2022,**

e raccomanda:

- di esperire, prima di procedere alle predette assunzioni, le procedure di mobilità obbligatorie di cui al D.lgs 165/2001;
- di effettuare una costante azione di monitoraggio, della sostenibilità finanziaria nonché delle eventuali modifiche e/o interpretazioni della normativa in materia, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti;

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
f.to Dott. Gerardo Forgione